



Data 26/04/2023 Protocollo N° 223714 Class: C101 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006.

Nota del Presidente della Regione del Veneto prot. 143254 in data 29.03.2022.

Richiesta di riscontro

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Con la nota in oggetto richiamata, la scrivente Amministrazione regionale ha presentato un interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006 ad oggetto "Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006", allegato alla presente, che ad oggi è rimasto privo di risposta.

Nel rappresentare che è ancora attuale l'esigenza di conoscere la posizione di codesto Ministero sui quesiti ivi formulati al fine di operare nel rispetto del dettato normativo e contestualmente garantire una uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 271, comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006, si resta in attesa di Vostro cortese riscontro con ogni consentita urgenza.

Distinti saluti.

Il Direttore
Luca Marchesi

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025
mail: area.tutelaterritorio@regione.veneto.it
area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it



Data

29 MAR. 2022

Protocollo N° 143254 / 74.00.00.00.00. Allegati N° 1

Oggetto:

Interpello ex art. 3-*septies* del D. Lgs 152/2006. Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art. 271 comma 7 *bis* del D. Lgs. 152/2006.

Trasmissione a mezzo pec

Al Ministero della
Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Si trasmette in allegato un interpello ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-*septies* del D. Lgs. 152/2006 avente per oggetto "Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art. 271 comma 7 *bis* del D. Lgs. 152/2006", predisposto a cura della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Giunta Regionale.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Dott. Luca Zaia

Il Presidente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Interpello ex art.3-septies del D.Lgs.152/2006.

Corretta identificazione delle sostanze e miscele di cui all'art.271 c.7 bis del D.lgs.152/2006.

Premesso che

- il D.Lgs.102 del 30.07.2020, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2007, n.183*" ha apportato alcune modifiche alla parte V del D.Lgs.152/2006, in particolare introducendo all'art.271 ("Valori limite di emissioni e di prescrizioni") il comma 7 bis che prevede specifiche disposizioni volte a limitare l'utilizzo di sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità ossia "*sostanze classificate come cancerogene e tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, (...) e sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE n.1907/2006*".
- il suddetto art. 271 c.7 bis prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui dette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano emissioni debbano presentare periodicamente all'autorità competente una specifica relazione analizzando la fattibilità della sostituzione delle predette sostanze.

Evidenziato che

- all'art. 272 c.4 viene specificato che non possono aderire alle autorizzazioni generali di cui all'art.272 c.2 e 3 gli stabilimenti in cui siano "*utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df, H360 Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti.*"

Rilevata la necessità, da parte delle strutture regionali e provinciali competenti a vario titolo per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine e valutazione ai sensi dell'art.271 c.7 bis, e di garantire un'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.271 c.7bis, si chiede di:

- specificare se il riferimento, di cui all'art.271 c.7 bis, alle classi di rischio H340 H350 H360 per la definizione di sostanze o miscele cancerogene e tossiche per la riproduzione o mutagene sia da considerarsi esaustivo o se debbano essere considerate anche le classi di rischio che specificano via di esposizione o effetto specifico, (ossia *H350i, H360D, H360F, H360D, H360 Df, H360 Fd*), seppure non espressamente citate come invece accade nell'art.272 c.4.
- specificare se le "*sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata*" di cui all'art.271 c.7 bis coincidano con le sostanze di cui alla Tab.A2 della Parte I dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/2006.

Il Direttore
- dott. Paolo Gianfranceschi -

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940

// www.regione.veneto.it

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV